

ACCORDO TRA COMUNE DI MILANO – AREA SERVIZI ALL’INFANZIA E AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRAPELLI SACCO PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE “INTERVENTO DI SUPPORTO FORMATIVO A CARATTERE PSICOLOGICO” PREVISTA DAL PROGETTO “CARE SHARING – LA CURA COME PRATICA CONDIVISA”

TRA

Comune di Milano con domicilio fiscale in Piazza della Scala n. 2, codice fiscale n. 01199250158, rappresentato da Monica Cracchi Bianchi in qualità di Direttore dell’Area Servizi all’Infanzia,

E

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco (in seguito ASST FBF Sacco) con sede legale in Milano, via G. B. Grassi 74, Cod. Fisc. e P. IVA 09319690963, rappresentata da Alessandro Visconti in qualità di Legale Rappresentante

PREMESSO CHE

- ✓ In risposta all’Avviso pubblico di Manifestazione di Interesse dell’Agenzia per la Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano per la realizzazione di iniziative a favore dei minori che frequentano nidi e micronidi in attuazione della l. r. 18/2018, della DGR 1638/2019 e Decreto della Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità, Pari Opportunità n. 8788 del 18/06/2019, Deliberazione di Giunta Comunale n. 1388 del 30/08/2019, il Comune di Milano Area Servizi all’Infanzia ha sottoscritto con l’Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano una Convenzione approvata con Determinazione del Direttore dell’Area Servizi all’Infanzia n. 563 del 28 gennaio 2020 per la realizzazione del progetto successivamente denominato *Care sharing – la cura come pratica condivisa*, rivolto al personale educativo dei Servizi all’Infanzia;
- ✓ Tale Convenzione è stata integrata da un Addendum, sottoscritto il 23 marzo 2021, il quale prevede all’art. 1 l’affidamento all’ASST FBF Sacco, in qualità di partner di progetto, dell’azione successivamente denominata *intervento di supporto formativo a carattere psicologico*;
- ✓ Regione Lombardia con Decreto n. 7867 del 10 giugno 2021 ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per la realizzazione dei progetti previsti dal D.D.S. n. 8788 del 18/06/2019;
- ✓ Regione Lombardia con Deliberazione di Giunta n. XI/5511 del 16/11/2021 ha disposto il rifinanziamento della DGR n. 1638 del 20/05/2019 per le iniziative di sensibilizzazione, formazione e prevenzione dei nidi e micro nidi di cui all’art. 2 della L.R.N. 18/18;

ritenuta la premessa parte integrante e sostanziale del presente accordo tra Comune di Milano e ASST FBF Sacco si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – OGGETTO

Il presente accordo ha per oggetto la realizzazione dell’azione denominata “Intervento di supporto formativo a carattere psicologico” prevista dal progetto “Care sharing – la cura come pratica condivisa”. Sono in particolare previste attività di consulenza psicologica individuale, di gruppo o all’organizzazione, a sostegno dei Servizi all’Infanzia del Comune di Milano.

Art. 2 – ADEMPIMENTI DELLE PARTI

ASST FBF Sacco:

- a. attuazione del progetto come da progetto allegato (allegato 1) e secondo le modalità indicate e concordate con il Comune di Milano;
- a. costante coordinamento delle attività con i Referenti di Progetto del Comune di Milano;
- b. individuazione del Responsabile incaricato dell'attività di progetto, e definizione di compiti e funzioni, in accordo con i Referenti del Comune di Milano;
- c. rispetto degli obblighi di cui alla legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro e di salute e sicurezza sul lavoro;
- d. tenuta di un registro delle presenze del personale assegnato alle attività previste dal presente accordo;
- e. facilitazione dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo da parte dei Referenti di progetto del Comune di Milano
- f. attenersi, per quanto riguarda il trattamento dei dati, a quanto previsto dal successivo art. 7.

Comune di Milano:

- a. partecipare alla progettazione dell'azione oggetto del presente accordo
- b. diffondere presso il personale dell'Area Servizi all'Infanzia che partecipa al percorso "Care sharing: la cura come pratica condivisa" la possibilità di accedere alle risorse messe a disposizione grazie all'azione oggetto del presente accordo;
- c. compiere le necessarie funzioni di vigilanza e controllo sull'attuazione dell'azione in oggetto.

Art.3 – DURATA

Il presente accordo ha validità a far tempo dalla data del provvedimento di autorizzazione fino al 31 luglio 2023, ferma restando la possibilità di proroghe.

Art. 4 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI FATTURAZIONE

Per la realizzazione dell'attività di progetto viene riconosciuto ad ASST FBF Sacco un importo complessivo di 4.050,00 €= (quattromilazerocinquanta//00) IVA esente ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72.

L'attività svolta dovrà essere rendicontata secondo le seguenti modalità:

- relazione delle attività svolte con indicazione degli obiettivi di progetto raggiunti;
- timesheet con indicazione delle ore svolte in base al costo orario del personale coinvolto.

La fattura/nota di debito elettronica dovrà essere intestata a:

Comune di Milano – Area Servizi all'Infanzia
Via Durando 38/A
20158 Milano
Codice fiscale/Partita IVA 01199250158
Codice IPA: P5GRQ2

Il termine per il pagamento del corrispettivo è di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura/nota di debito elettronica, previa verifica della conformità delle

prestazioni rese. Il Comune di Milano provvede d'ufficio al controllo della regolarità contributiva e retributiva. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione della presente Convenzione. In caso di fattura irregolare o all'insorgere di motivi ostativi al pagamento della stessa, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte del Comune nei termini di legge. In caso di ritardato pagamento il saggio d'interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n.231. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico Di ASST FBF Sacco, su conto corrente segnalato dalla stessa, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Art. 5 – RESPONSABILITA' PER DANNI E COPERTURA ASSICURATIVA

ASST FBF Sacco solleva il Comune di Milano da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi, dall'esecuzione di azioni di propria competenza poste in essere nell'attuazione della presente convenzione.

Art. 6 – RECESSO E RISOLUZIONE

Nel caso in cui una delle parti intendesse recedere dall'accordo prima della scadenza naturale del termine, potrà procedere al recesso comunicandolo con PEC o raccomandata A/R, che dovrà pervenire all'altro contraente almeno 60 giorni prima della data individuata per la cessazione delle prestazioni.

Il Comune di Milano, inoltre, potrà procedere alla risoluzione del contratto a fronte di manifesti e gravi inadempimenti di cui all'art. 2.

Art. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ASST FBF Sacco è tenuto ad osservare il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (d'ora in avanti GDPR), e il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

Ai sensi dell'art. 28 del GDPR, ASST FBF Sacco assume la qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile).

Il Responsabile, in conformità alle istruzioni impartite dal Comune di Milano tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione.

Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato.

Il Responsabile deve adottare tutte le misure adeguate di sicurezza ai sensi dell'art. 32 del GDPR secondo le istruzioni del Titolare il quale, in funzione di evoluzioni tecnologiche e/o normative, può richiedere ulteriori misure di sicurezza rispetto a quelle inizialmente previste senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso.

Il Responsabile, nell'ambito della propria organizzazione, autorizza le persone a trattare i dati in funzione delle finalità e nei limiti delle attività e prestazioni previste nella convenzione, impegnandoli alla riservatezza. Il Responsabile si obbliga ad attuare le disposizioni in materia di Amministratore di sistema dettate dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 28/08/2008 e s.m.i.

Qualora la prestazione affidata lo richieda, il Responsabile si impegna a redigere l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e a sottoporla al Titolare per l'approvazione, anche al fine di concordare le modalità con cui fornirla agli interessati.

Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni del GDPR, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le sanzioni previste dalla disciplina applicabile.

Il Responsabile risponde ai sensi degli artt. 2043 e 2049 C.C. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del GDPR e delle altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali anche da parte dei propri incaricati del trattamento e dagli amministratori di sistema.

Il Responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento. Nel caso il Responsabile ricorra ad altro responsabile (Sub Responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, sul Sub Responsabile sono imposti, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui al contratto tra il Titolare e il Responsabile del trattamento.

Per la disciplina di dettaglio in particolare riferita alla funzione di Responsabile del trattamento e ai rapporti negoziali con il Titolare si rinvia all'allegato denominato "Atto per la disciplina del Responsabile del Trattamento dei dati personali" parte integrante del presente accordo

ART. 8 – CODICE DI COMPORTAMENTO

In ottemperanza al D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 risulta adottato il Codice di Comportamento nel quale vengono definiti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che anche tutti i collaboratori e fornitori dell'ASST FBF Sacco sono tenuti osservare.

Le parti si danno reciproca rassicurazione circa l'accettazione del relativo contenuto, impegnandosi altresì ad invitare il proprio personale al rispetto dei doveri minimi ivi previsti.

ART. 9 – RINVII NORMATIVI

Per quanto non contemplato nel presente atto le parti fanno esclusivo rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa nazionale e regionale vigente in materia."

ART. 10 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie è competente il foro di Milano.

ART. 11 – MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

Qualsiasi modifica che le parti concorderanno di apportare al testo del presente accordo dovrà essere approvata per iscritto da entrambe le parti costituendone atto aggiuntivo.

ART. 12 – CONFORMITA' ATTO

Il presente accordo è soggetto a imposta di bollo nei casi previsti dalla Legge

Letto, confermato e sottoscritto.

per il Comune di Milano

il Direttore dell'Area Servizi all'Infanzia
Monica Cracchi Bianchi

per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco
Il Legale Rappresentante
Alessandro Visconti